MODELLO DI PREVENZIONE
ai sensi dell'articolo 7, comma 5 dello Statuto F.I.G.C.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE C – STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

ARTICOLO 7, COMMA 5, STATUTO FEDERALE

Il Consiglio Federale della F.I.G.C, in data 01.10.2019, ha deliberato l'approvazione delle Linee Guida di cui all'articolo 7, comma 5 dello Statuto Federale: "Il Consiglio Federale, sentite le Leghe interessate emana le norme o le linee guida necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui essa si colloca, devono prevedere:

a) Misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
b) L'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico – sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
c) L'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
d) La nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento".

Le Linee Guida devono essere adottate da tutte le società e associazioni che partecipano a campionati Nazionali, indipendentemente dalle loro dimensioni, dalla struttura giuridica e di governance, dal livello di complessità del sistema di compliance, dal fatturato, dal numero di dipendenti o dalle competizioni sportive alle quali sono iscritte.

I Modelli di Prevenzione sono volti a prevenire il compimento da parte delle associazioni di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità. I Modelli di Prevenzione conformi ai requisiti delle presenti Linee Guida saranno "sistema di vigilanza e controllo" valutabili dal Giudice Federale ai fini della scriminante o attenuante della responsabilità ai sensi dell'articolo 7 del Codice di Giustizia Sportiva.

Le presenti Linee Guida si basano su dei principi che devono essere adottati e rispettati dal Sorrento Calcio 1945 S.r.l..

Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. riconosce l'importanza dei valori etici e sociali sia sul posto di lavoro che nella pratica sportiva. Di conseguenza, nello svolgimento delle proprie attività:

- Rispetta tutte le leggi e i regolamenti, anche sportivi, vigenti nei Paesi in cui tali attività vengono svolte;
- Rifiuta e ripudia ogni forma di discriminazione della persona per motivi di sesso, razza, lingua, condizione personale e/o sociale, credo religioso e/o politico;

- Favorisce un ambiente lavorativo ispirato al rispetto, alla correttezza e alla collaborazione, che agevoli il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei dipendenti e dei collaboratori in relazione sia agli obiettivi da raggiungere che alle modalità per perseguirli.

Le licenze nazionali per la Lega Pro (ex serie C) stagione 2025/2026 (di cui al C.U. n 251/A del 17.04.2025 FIGC pubblicato sul sito della lega pro) insieme al presente modello di prevenzione ex art. 7 comma 5 dello Statuto FIGC afferiscono ai requisiti e procedure per l'ammissione al relativo campionato professionistico e costituiscono elementi fondamentali per l'accesso alle competizioni organizzate dalla Lega di appartenenza e richiedono alle società di soddisfare specifici requisiti finanziari, organizzativi e sportivi e di presentare la documentazione richiesta secondo le procedure stabilite dalla FIGC. Il quadro normativo di riferimento sia articola in leggi dello Stato e normative settoriali in continua evoluzione ed aggiornamento. Le principali norme di diritto interno applicabili fanno riferimento al D.Lgs 36/2021 – D.Lgs 39/2021 – Statuto FIGC – Statuto Lega Pro - Norme Organizzative interne NOIF – Manuale delle licenze nazionali – determinazioni e circolari FIGC e legge Melandri Gentiloni.

Il Sorrento Calcio 1945 è una S.r.l., attualmente iscritta al Campionato Nazionale Serie C – Girone C, la quale prevede, nel rispetto del proprio atto costitutivo e dello statuto, quale Legale Rappresentante pro tempore, la figura del Presidente.

La società, ente assoggettato sia all'Ordinamento dello Stato sia all'Ordinamento Sportivo, rispetta e riconosce gli obblighi derivanti sia dalle leggi statali che dalle leggi sportive.

La società accetta e riconosce i principi comuni di responsabilità penale e civile e tutti i principi espressi dal Codice di Giustizia Sportiva.

La società assume come principio inderogabile il rigoroso rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle norme sportive in vigore e di tutto ciò che è legato al rispetto dei diritti umani, in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile sia all'attività associativa che sportiva.

Ai sensi dell'articolo 2 del Codice di Giustizia Sportiva, il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rispetta il Codice di Giustizia Sportiva e lo applica ai suoi dirigenti, agli atleti, ai tecnici e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o, comunque, rilevante per l'ordinamento federale.

Il codice viene, altresì, applicato anche ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo della società, alle persone, comunque, addette ai servizi della stessa e a quanti svolgono qualsiasi attività interna o nell'interesse del sodalizio, rilevanti per l'ordinamento federale.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. adotta il codice in conformità con quanto disposto dalle norme dell'ordinamento statale, dallo Statuto del CONI, dai principi di giustizia sportiva e dal Codice della Giustizia Sportiva adottati dal CONI, quest'ultimo di seguito denominato Codice CONI, dallo Statuto della F.I.G.C., di seguito denominato Statuto, nonché dalle norme della FIFA e dell'UEFA.

Ai sensi dell'articolo 62, comma 2, Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., di seguito denominate N.O.I.F., il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. è responsabile del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di gioco e del comportamento dei propri sostenitori anche su campi esterni.

Ai sensi dell'articolo 62, comma 3, N.O.I.F., il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. ha l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere e che durante la gara si verifichino cori, grida ed ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o, comunque, inneggiante a comportamenti discriminatori, nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio,

qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

DESTINATARI E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Sono destinatari del presente modello gli organi sociali, i dirigenti, i tesserati, i tecnici, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, i soggetti che operano per conto del Club, nonché, per quanto di competenza, i terzi che intrattengono rapporti rilevanti con la Società.
Tutti i destinatari sono tenuti ad operare nel rispetto della legge, dell'ordinamento sportivo, dei principi di lealtà, correttezza e probità, delle regole di trasparenza, tracciabilità e segregazione delle funzioni, nonché delle procedure interne adottate dal Club.
Costituiscono principi inderogabili del presente modello: prevenzione dei conflitti di interesse; correttezza dei rapporti con tesserati, agenti, tifoseria, autorità federali e terze parti; divieto di qualsiasi condotta discriminatoria, violenta, corruttiva o comunque lesiva dell'integrità della competizione sportiva; tempestiva attivazione dei flussi informativi interni ed esterni; collaborazione con gli organi di controllo societari e federali.

AREE DI RISCHIO – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Le aree più a rischio individuate preventivamente e scrupolosamente dal Sorrento Calcio 1945 S.r.l., in considerazione dei seguenti fattori ed opportunamente distinte, sono:

A. I reati in materia di violenza nelle competizioni sportive commessi dai tifosi del Sorrento Calcio 1945 S.r.l. e da ogni fruitore dello stadio, già disciplinati nel Codice Etico, di Comportamento e Gradimento del Tifoso, da intendersi parte essenziale ed integrante del presente Modello di Prevenzione;
B. I reati in materia di violenza nelle competizioni sportive commessi dai soggetti tesserati e dai collaboratori del Sorrento Calcio 1945 S.r.l..

Inoltre, la società ha inteso far emergere, sulla base delle esperienze dei campionati precedenti, le ulteriori potenziali criticità quali le condotte discriminatorie e di violenza, oltre che tutte le altre condotte sanzionabili, proponendo e applicando un atteggiamento compensativo per evitare la futura commissione di uno dei reati sopra mappati.
Merita una considerazione a parte, vista l'importanza della questione, l'impegno posto dal Sorrento Calcio 1945 S.r.l., nel prevenire, individuare ed evitare possibili condotte illecite, legate al fenomeno del calcio scommesse e degli illeciti sportivi tesi alla alterazione dei risultati calcistici.

LEADERSHIP E IMPEGNO

Il Presidente, i collaboratori e tutti i soggetti riconducibili alla società sono obbligati a prevenire comportamenti contrari ai principi etici di lealtà, correttezza e probità e ad attuare i relativi Modelli di Prevenzione.
Il Modello di Prevenzione del Sorrento Calcio 1945 S.r.l. prevede il compimento delle seguenti attività da parte del Presidente, dei collaboratori e degli altri soggetti riconducibili alla società:

- Stanziamento di adeguate risorse organizzative ed economiche destinate alla attuazione dei Modelli di Prevenzione;
- Nomina dell'organismo di garanzia previsto dall'articolo 7, comma 5, dello Statuto FIGC (ODV);
- Approvazione del documento di valutazione d'impatto che espone la strategia di gestione dei rischi individuati sulla base della valutazione degli stessi;

- Adozione di un sistema disciplinare e di misure disciplinari proporzionate nei confronti dei soggetti responsabili di violazioni rispetto a quanto previsto nei Modelli di Prevenzione;
- Attuazione della politica di informazione e comunicazione interna ed esterna al sodalizio;
- Verifica della corrispondenza tra la strategia individuata dalla società e le previsioni del Codice Etico e del Modello di Prevenzione;
- Segnalazione di eventuali atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità nonché di violazioni del Codice Etico e del Modello di Prevenzione;
- Promozione continua e aggiornamento al fine di migliorare il Modello di Prevenzione.

L'ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ – L'ADOZIONE DEL MODELLO DI PREVENZIONE

Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l., ai sensi dell'articolo 7, comma 5, Statuto F.I.G.C. ha inteso adottare Modelli di Prevenzione al fine di escludere o attenuare la responsabilità di cui all'articolo 6 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C..

Orbene, a tal proposito anche l'articolo 7 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. è stato adeguato alla nuova normativa e sancisce una precisa scriminante o attenuante della responsabilità oggettiva delle società. Infatti, il predetto articolo dispone che: "Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'articolo 6, così come anche prevista e richiamata nel codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'articolo 7, comma 5, dello Statuto".

Infine, in sede di stesura del proprio modello, il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. ha inteso individuare le previsioni ivi contenute a quanto previsto dall'ordinamento sportivo, adoperandosi ad identificare le aree a rischio reato relative agli illeciti sportivi, assunte, oltre che nel Codice Etico, anche nel presente Modello di Prevenzione, al fine di prescrivere per tutti i destinatari i principi e le norme di comportamento da seguire nelle aree potenzialmente a rischio per la commissione degli illeciti sportivi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.

L'ARTICOLO 29 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

La scriminante di cui all'articolo 7 del Codice di Giustizia Sportiva è completata da quanto statuito dall'articolo 29 del Codice di Giustizia Sportiva, che disciplina esimenti ed attenuanti per i comportamenti dei sostenitori. Ai sensi dell'articolo 29 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C.:

"La società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28, se ricorrano congiuntamente tre delle seguenti circostanze:

A. La società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;
B. La società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore;
C. La società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l'utilizzo a spese della società di tecnologie di video – sorveglianza;
D. Al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;
E. Altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti.

La responsabilità della società, per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28 del Codice di Giustizia Sportiva, è attenuata se la società prova la sussistenza di una o più circostanze di cui al comma 1".

CODICE ETICO E SISTEMA PROCEDURALE

Così come prescritto dall'articolo 7, comma 5, Statuto F.I.G.C., il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. si è dotato di un proprio Codice Etico con specifiche procedure per le fasi decisionali sia nell'ambito amministrativo che nell'ambito tecnico – sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo.
Inoltre, ha inteso adottare uno specifico Codice Etico, di Comportamento e di Gradimento del Tifoso, predisponendo adeguati meccanismi di controllo e sanzionatori.
Sia il Codice Etico che il Codice Etico, di Comportamento e di Gradimento del Tifoso sono parti specifiche ed integranti del presente Modello di Prevenzione.

CODICE ETICO, DI COMPORTAMENTO E GRADIMENTO DEL TIFOSO

Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. ha, in aggiunta, elaborato e adottato un Codice Etico, di Comportamento e di Gradimento del Tifoso indirizzato a tutti gli spettatori che assisteranno alle partite interne e in generale a tutti i sostenitori della squadra costiera che parteciperanno, a qualunque titolo, alle manifestazioni o eventi di cui la società sarà organizzatrice o partecipe.
Obiettivo del Sorrento Calcio 1945 S.r.l. è avere sostenitori che condividano e promuovano la visione etica dello sport, così conciliando la dimensione dilettantistica ed economica del calcio con la sua valenza etica e sociale.
Il presente Codice delinea le aspettative generali della società verso i tifosi, auspicando che si facciano portavoce dei valori del sodalizio rossonero.
La violazione anche di una sola regola comportamentale, e più in generale dei principi delineati nel presente Codice Etico, potrà rappresentare un legittimo motivo di risoluzione del rapporto contrattuale società – tifoso e, a seconda della gravità, giusta causa di esclusione del tifoso dalla partecipazione, in qualità di spettatore, alle partite che si terranno successivamente a quella in cui si è verificata l'infrazione.
È data pubblicità del presente Codice Etico, di Comportamento e di Gradimento del Tifoso tramite:

1. Affissione all'interno dello stadio "Italia" di Sorrento (NA);
2. Pubblicazione sul sito ufficiale della società;
3. Invio ai gruppi del tifo organizzato, tramite WhatsApp;
4. Pubblicazione sui social media della società (Facebook, Instagram e Twitter) al fine di raggiungere anche i tifosi più giovani.

Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. si obbliga ad applicare il Codice Etico, di Comportamento e di Gradimento del Tifoso a cui espressamente si rimanda al fine di elidere il rischio consentito dal comportamento dei propri sostenitori.

REGOLAMENTO USO STADIO

L'accesso e la permanenza nello stadio, in occasione della gara, comportano l'accettazione del presente regolamento.
L'accesso e la permanenza nello stadio, è consentito solo ai possessori di un idoneo titolo di accesso (abbonamento, biglietto o tessera socio – sostenitore), rilasciato esclusivamente da soggetti espressamente autorizzati dal Sorrento Calcio 1945 S.r.l..
Il titolo di accesso dovrà essere conservato per tutta la durata dell'evento e mostrato in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto.

Per l'accesso all'impianto è richiesto altresì il possesso di un documento di identità valido o, in caso di minori di anni 15, di un documento di autocertificazione conforme a quanto stabilito dalla legge da esibire, su richiesta del personale preposto, al fine di verificare la corrispondenza tra il titolare del biglietto ed il possessore dello stesso.
L'accesso non è in alcun modo permesso alle persone destinatarie di provvedimenti di diffida per atti di violenza sportiva, ai sensi di quanto disposto dalla legge del 04.04.2007.
L'ingresso allo stadio deve avvenire attraverso gli appositi varchi previa verifica della regolarità del titolo di accesso.
Il fruitore ha il diritto – dovere di occupare esclusivamente il posto espressamente indicato sul titolo di accesso e non potrà spostarsi in altro settore dello stadio diverso da quello indicato sul biglietto, salvo i casi espressamente autorizzati dal Sorrento Calcio 1945 S.r.l. o dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.
Nello stadio sono indicati chiaramente, con adeguate e precise indicazioni, i settori e i percorsi per accedervi. Pertanto, per ogni settore l'accesso allo stadio avviene unicamente attraverso il predisposto ingresso autonomo.
Le Autorità di Pubblica Sicurezza, unitamente agli stewards presenti all'ingresso e all'interno dello stadio, possono effettuare controlli sia personali che all'interno di borse e/o contenitori al seguito dello spettatore, finalizzati ad impedire l'introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza.
È fatto espressamente divieto:

- Di introdurre e/o di detenere nello stadio ogni oggetto che possa essere usato come arma e/o essere pericoloso per l'incolumità e la sicurezza pubblica; comunque, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono da considerarsi pericolosi i seguenti oggetti: veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe, coltelli, materiale pirotecnico, fumogeni, trombe a gas, razzi e bengala, armi, oggetti pericolosi, luci laser, bottiglie, recipienti di vetro, lattine, caschi da motociclista, ai sensi della legge n°401/89 e successive modifiche;
- Di vendere bevande in contenitori di vetro e lattine. È consentita la commercializzazione di bevande solo previa mescita in bicchieri di plastica leggera o di carta. È fatto, altresì, divieto di introdurre allo stadio qualsivoglia bevanda in contenitori di vetro, plastica o lattina, salvo che siano versate in bicchieri di plastica leggera o di carta. La vendita di acqua in bottiglina è possibile solo senza il tappo;
- Di introdurre nello stadio striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato dal Sorrento Calcio 1945 S.r.l. e/o in violazione delle modalità di introduzione ed esposizione indicate dalla società medesima. Sono altresì vietati mezzi di diffusione sonora che rechino problemi acustici che non permettano il regolare svolgimento dell'evento. Entro i limiti stabiliti dalla società sarà possibile introdurre ed esporre striscioni coreografici e/o contenenti scritte a sostegno della propria squadra per la gara in programma, inoltrando, apposita istanza al sodalizio che organizza l'incontro. In tal caso, per l'autorizzazione, sarà decisivo il parere del GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) o, in assenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza;
- Di introdurre o di esporre cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, dichiarazioni o principi che incitino all'odio razziale, etnico o religioso o che possano ostacolare il regolare svolgimento della gara;
- Di esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli altri tifosi tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta;

- Di introdurre attrezzature professionali in grado di registrare e trasmettere, in digitale o su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video e audio – video, informazioni o dati inerenti l'evento nello stadio. I diritti di riproduzione, per trasmissioni o registrazione non autorizzate, è dovuto, comunque, ai sensi di legge, al Sorrento Calcio 1945 S.r.l. o alle emittenti autorizzati dalla Lega Pro;
- Di arrampicarsi e scavalcare recinzioni, separatori e strutture dello stadio (legge n°401/89);
- Di sostare in piedi sui posti a sedere, di sostare in prossimità di passaggi, vie di accesso e di uscita, ingressi e uscite, scale e ogni altra via di fuga. Ogni comportamento che possa concretizzare una fattispecie penalmente rilevante, più in particolare quelli di cui all'articolo 6, comma 1, legge n°401/89 e successive modificazioni, con attenzione per le attività di travisamento, ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, per l'incitazione alla violenza nel corso di manifestazioni sportive ufficiali organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, nonché al lancio di materiale pericoloso.

È data pubblicità del Regolamento Uso dello stadio tramite:

1. Affissione all'interno dello stadio;
2. Pubblicazione sul sito ufficiale della società;
3. Invio ai gruppi del tifo organizzato, tramite WhatsApp;
4. Pubblicazione sui social media della società (Facebook, Instagram e Twitter) al fine di raggiungere anche i tifosi più giovani.

VALUTAZIONE DI IMPATTO

A. <u>I reati in materia di violenza nelle competizioni sportive da parte dei tifosi del Sorrento Calcio 1945 S.r.l. e dei fruitori dello Stadio.</u>

Per le situazioni tipiche di reato suindicate dal Codice di Giustizia Sportiva, il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. ha strutturato un sistema di valutazione di impatto, che prevede la mappatura delle aree a rischio e dei reati commessi o potenzialmente commissibili da parte dei tifosi e dai fruitori dello stadio.

Nel corso della stagione sportiva 2023/24 la società è stata sanzionata in diverse circostanze, sempre per le medesime causali, si riporta l'ultima a titolo esplicativo:

"Euro 600,00 SORRENTO CALCIO 1945 S.R.L.

Per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere lanciato, durante la gara, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r c.c.)".

Al fine di contrastare tali eventi, al verificarsi degli stessi, i dirigenti del Sorrento Calcio 1945 S.r.l. hanno cercato puntualmente di sensibilizzare i propri tifosi, nello specifico sottolineando che tali azioni comportavano sanzioni che andavano a penalizzare economicamente il sodalizio, già esposto ad enormi sacrifici economici a causa della mancanza di uno stadio nella propria città.

Nella stagione sportiva 2022/23 l'allora A.S.D. SORRENTO CALCIO 1945 è stata sanzionata dal Giudice Sportivo nella seguente circostanza che si riporta a titolo di esempio:

"Euro 2.500,00 e diffida SORRENTO CALCIO 1945

Per avere propri sostenitori, nel corso della gara, rivolto espressioni offensive e minacciose all'indirizzo dei tesserati della squadra avversaria, della Terna Arbitrale, del Commissario di Campo e degli Organi Federali. Al termine della gara, inoltre, i medesimi sostenitori lanciavano numerosi

sputi all'indirizzo dei tesserati avversari attingendoli e cercavano di abbattere il cancello del proprio settore cagionandone la rottura. Per avere inoltre, introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (2 fumogeni) nel settore essi riservato. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. (R CdC)".
A seguito di tale episodio e a titolo di compensazione, il sodalizio costiero, oltre all'approvazione del Codice Etico, del Codice Etico, di Comportamento e Gradimento del Tifoso, al Modello di prevenzione articolo 7, comma 5 dello statuto F.I.G.C. e al Regolamento Uso dello stadio, ha deciso di adottare un criterio al fine di creare un rapporto di dialogo efficace e duraturo con i propri tifosi individuando, come previsto dal Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie C, la figura dello SLO, improntando il prefato criterio sui concetti di comunicazione e formazione in modo tale da poter evitare, in futuro, la probabilità di commissione di altri reati simili, sia in casa che in trasferta, e di evitare, di conseguenza, le relative sanzioni.
Quanto alla stagione sportiva 2021/22, si segnala soltanto un episodio riconducibile ai propri sostenitori:
"Euro 1.000,00 SORRENTO CALCIO 1945
Per avere, al termine della gara, propri sostenitori indirizzato alcuni sputi all'indirizzo dei giocatori della squadra avversaria, che venivano colpiti mentre uscivano dal terreno di gioco. Sanzione così determinata in ragione della manifesta violazione della misura di contenimento della pandemia da Covid-19".
Si ritiene che l'attuale Modello di Prevenzione possa avere effetti positivi nell'immediato.
Ai sensi dell'articolo 29 del Codice di Giustizia Sportiva, prima sopracitato, il Giudice Sportivo, nell'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti delle società sportive, può deliberare di non adottare provvedimenti o ridurre la sanzione qualora ricorrano congiuntamente le circostanze esimenti in esso enunciate.

B. <u>I reati in materia di violenza nelle competizioni sportive da parte dei soggetti tesserati e non tesserati del Sorrento Calcio 1945 S.r.l.</u>

Qualora i propri tesserati o persone, comunque, riferibili alla società, si rendano responsabili, di violazioni gravi, quali ad esempio, l'introdursi indebitamente negli spogliatoi arbitrali, o utilizzare comportamenti poco rispettosi nei confronti della terna arbitrale o nell'eventualità di deprecabili episodi di aggressioni verbali o fisiche nei confronti degli ufficiali di gara, il Sorrento Calcio 1945 S.r.l., a titolo di compensazione, ha deciso di adottare, con effetto immediato, un programma che preveda la informazione e la formazione dei propri tesserati e non tesserati, in modo tale da poter evitare la commissione di altri futuri reati e le relative sanzioni.
Nella stagione sportivo 2021/22 l'allora A.S.D. Sorrento Calcio 1945 è stata sanzionata dal Giudice Sportivo con la seguente sanzione, in occasione della trasferta a Nardò:
"Euro 200,00 SORRENTO CALCIO 1945
Per avere un proprio tesserato, colpito la porta dello spogliatoio con un calcio danneggiandola. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati".
Anche per questa ragione, il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. ha deciso di applicare il presente Modello di Prevenzione, organizzando, di conseguenza, un evento formativo teso a rendere edotti i propri tesserati e non tesserati circa la conoscenza dell'antigiuridicità di tali comportamenti sconvenienti e delle relative gravi conseguenze per il sodalizio. In più, è stato adottato un Regolamento Interno, sottoscritto da tutti i tesserati, con la previsione di sanzioni che verranno irrogato in caso di inosservanza di tali regole.

C. <u>Condotte illecite in tema di scommesse ed alterazioni dei risultati.</u>

Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. non è stato sino ad ora coinvolto, né a livello societario, né in via mediata tramite suoi tesserati o non tesserati, in vicende legate al calcio scommesse o in episodi di alterazione dei risultati sportivi.
Tuttavia, la società è ben consapevole della potenziale pericolosità di tali condotte e delle ripercussioni sulla stessa, sia a livello sportivo, in termini di possibili penalizzazioni a seguito di decisioni della giustizia sportiva, sia a livello di immagine, in termini di perdita di credibilità e prestigio nei confronti della pubblica opinione. Per queste ragioni, a titolo preventivo, il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. ha deciso, nell'ambito dello stanziamento di fondi destinati alla attuazione del presente Modello di Prevenzione, di destinare una parte di essi, alla organizzazione di un corso di formazione rivolto ai tesserati, ai non tesserati ed ai dirigenti, in materia di scommesse, comportamenti consentiti e vietati, divieto assoluto di alterazione dei risultati ed obbligo di denuncia di condotte connesse.
La società, alla luce delle esperienze pregresse, ha, dunque, inteso iniziare un processo volto all'identificazione e alla valutazione delle aree maggiormente esposte a rischi, realizzando, così, tre tabelle relative a circostanze verificatesi negli ultimi campionati: una per valutare le situazioni di reato compiute dai tifosi e dai fruitori dello stadio, una per le situazioni di reato compiute dai soggetti tesserati e non, una per le condotte illecite in tema di scommesse ed alterazioni dei risultati (quest'ultima solo ed esclusivamente in via precauzionale).
Pertanto, la società ha:

1. Individuato le condotte discriminatorie e di violenza, oltre che tutte le altre condotte sanzionabili;
2. Riportato per ciascuna condotta un esempio pratico avvenuto nelle scorse stagioni (ad eccezion fatta per le condotte illecite in tema di scommesse ed alterazioni dei risultati, menzionate solo in via cautelare);
3. Proposto e applicato un proprio protocollo compensativo al fine di evitare la futura commissione dei reati in precedenza evidenziati.

ORGANISMO DI GARANZIA

Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. ha nominato l'organismo di garanzia, dotato di massima indipendenza e professionalità, oltre di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Prevenzione e di curarne l'aggiornamento.
Ai sensi dell'art. 7, comma 5, Statuto FIGC, il Club nomina un Organismo di Garanzia dotato di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità di azione e autonomi poteri di iniziativa e controllo. L'Organismo di Garanzia vigila sul funzionamento e sull'osservanza del presente modello, verifica l'adeguatezza dei protocolli, riceve i flussi informativi rilevanti, propone gli aggiornamenti necessari e relaziona periodicamente all'organo amministrativo.
L'Organismo di Garanzia si occupa, in particolare, di: monitorare l'esposizione ai rischi sportivi; verificare l'effettiva applicazione delle procedure nelle aree sensibili; esaminare anomalie, reclami e segnalazioni di rilievo sportivo; valutare l'adeguatezza del sistema disciplinare interno; proporre azioni correttive e piani di miglioramento; calendarizzare audit periodici e verifiche tematiche.
L'Organismo di Garanzia collabora stabilmente con l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, al fine di assicurare il coordinamento tra modello di prevenzione sportiva e modello 231, lo scambio di flussi informativi, la coerenza delle rispettive risk assessment e la gestione integrata delle aree di rischio comuni. Resta ferma la distinta finalità dei due presidi: l'OdV 231 vigila sul modello 231 e sui reati-presupposto, mentre l'Organismo di Garanzia vigila sul modello sportivo e sulla prevenzione di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità.

L'Organismo di Garanzia opera secondo apposito regolamento interno che disciplina composizione, durata, cause di incompatibilità e decadenza, flussi informativi, verbalizzazione delle attività, modalità di convocazione e reporting verso l'organo amministrativo.
Per ciascuna attività sensibile, l'organismo di garanzia del Sorrento Calcio 1945 S.r.l. deve determinare i seguenti parametri:

- Rischio potenziale: valutazione qualitativa del potenziale rischio di commissione dei reati considerati entro le attività sensibili identificate. Tale valutazione è determinata considerando alcuni parametri come la criticità delle attività o il valore economico;
- Valutazione del sistema di controllo: valutazione qualitativa rispetto all'adeguatezza dell'attuale disegno del sistema di controllo interno in termini di potenziale prevenzione del rischio di commissione dei reati considerati entro le attività sensibili identificate;
- Rischio residuo: valutazione qualitativa del potenziale rischio di commissione dei reati considerati entro le attività sensibili identificate, determinato razionalizzando il rischio potenziale rispetto alla valutazione del sistema di controllo.

MAPPATURA DEI RISCHI SPORTIVI

La Società aggiorna annualmente, e comunque in occasione di modifiche normative o organizzative rilevanti, la mappatura dei rischi sportivi. Ai fini della stagione 2026/2027, le principali aree sensibili sono riepilogate nella tabella che segue.

Area sensibile	Rischio sportivo principale	Presidi/protocolli essenziali	Owner / flussi
Tesseramenti, trasferimenti e contratti sportivi	Irregolarità documentali, violazioni NOIF, informazioni inesatte o incomplete, gestione non tracciata delle decisioni	Check list documentale, doppia verifica legale/segretaria, segregazione dei ruoli, tracciabilità delle approvazioni, conservazione documentale	Area sportiva / Segreteria sportiva; flussi a DG, Legal, Organismo di Garanzia
Rapporti con agenti sportivi e intermediari	Violazione del Regolamento Agenti Sportivi, conflitti di interesse, incarichi non formalizzati, pagamenti non tracciati	Albo interno soggetti qualificati, due diligence, incarico scritto, verifica requisiti, tracciabilità economica, clausole compliance	Area sportiva / AFC; flussi a Legal, CFO, Organismo di Garanzia, OdV 231
Flussi informativi federali e adempimenti verso FIGC/Lega Pro	Omissioni, ritardi, attestazioni non corrette, mancata conservazione della prova dell'adempimento	Registro scadenze, doppio controllo, repository documentale, responsabile dell'adempimento e validazione interna	Segreteria federale / DG; flussi a Organismo di Garanzia

Conflitti di interesse	Influenza indebita nelle decisioni, mancata disclosure, commistioni tra interessi personali e interessi societari	Policy conflitti di interesse, dichiarazioni annuali, obblighi di astensione, tracciabilità delle decisioni sensibili	CdA / DG / Responsabili di funzione; flussi a Organismo di Garanzia e OdV 231
Gestione gara, impianto e ordine pubblico	Violazioni CGS/NOIF, fatti violenti o discriminatori, carenze organizzative, mancata collaborazione con Autorità	Regolamento stadio, codice del tifoso, procedure matchday, stewarding, videosorveglianza, SLO, verbali GOS e report gara	DG / SLO / Security; flussi a Organismo di Garanzia
Rapporti con tifoseria, gruppi organizzati e hospitality	Condotte discriminatorie o violente, utilizzo improprio di benefit, carenze di presidio reputazionale	Codice del tifoso, regole su accrediti e hospitality, comunicazioni preventive, misure di revoca/sospensione benefici	SLO / Ticketing / Comunicazione; flussi a DG e Organismo di Garanzia
Terze parti, sponsor, fornitori e consulenti	Rischi reputazionali, condotte scorrette, assenza di clausole di tutela, interferenze con i valori sportivi	Due diligence, clausole contrattuali compliance, diritto di audit, tracciabilità pagamenti, vendor list qualificata	Procurement / Legal / CFO; flussi a OdV 231 e Organismo di Garanzia
Integrità sportiva, scommesse e alterazione dei risultati	Illeciti sportivi, omesse segnalazioni, indebite pressioni sui tesserati	Formazione periodica, canali di segnalazione, policy integrità sportiva, monitoraggio eventi anomali	Area sportiva / Team manager; flussi a DG, OdV 231, Organismo di Garanzia

PROTOCOLLI DI CONTROLLO AREE SENSIBILI

1. <u>Tesseramenti, trasferimenti e contratti sportivi</u>

- utilizzo di check list standard per ogni pratica di tesseramento, trasferimento o cessione del contratto;
- verifica preventiva di conformità a NOIF, modulistica federale e termini perentori;
- doppia validazione interna tra area sportiva e area legale/amministrativa;
- tracciabilità delle interlocuzioni e conservazione della documentazione in repository dedicato;
- segnalazione immediata di anomalie o criticità all'Organismo di Garanzia.

2. <u>Rapporti con agenti sportivi</u>

- verifica preventiva dell'iscrizione e dei requisiti del soggetto ai sensi del Regolamento Agenti Sportivi FIGC;
- formalizzazione per iscritto di mandati, incarichi e compensi;

- presidio dei conflitti di interesse e delle incompatibilità;
- tracciabilità dei pagamenti e dei rapporti economici;
- clausole contrattuali di rispetto della normativa federale, del codice etico e del presente modello.

3. Flussi informativi federali

- adozione di un calendario annuale delle scadenze FIGC, Lega Pro e Licenze Nazionali;
- attribuzione nominativa del responsabile di ciascun adempimento;
- controllo di secondo livello su dichiarazioni, invii, allegati e ricevute;
- archiviazione centralizzata delle prove di trasmissione e dei riscontri ricevuti;
- report periodico all'Organismo di Garanzia sugli adempimenti eseguiti e sulle eventuali criticità.

4. Conflitti di interesse

- adozione di una policy dedicata con obbligo di disclosure iniziale e aggiornamento periodico;
- astensione dalle decisioni in caso di conflitto, anche solo potenziale;
- tracciabilità del processo decisionale nelle aree sensibili;
- monitoraggio dei rapporti con agenti, sponsor, consulenti e parti correlate.

5. Gestione gara, stadio e rapporti con tifoseria

- coordinamento tra DG, SLO, responsabili sicurezza, stewarding e comunicazione;
- applicazione del regolamento d'uso dello stadio e del codice del tifoso;
- procedure preventive su striscioni, accrediti, hospitality, videosorveglianza e gestione dei settori;
- report gara e registrazione degli eventi critici, con immediate misure correttive;
- cooperazione con Forze dell'ordine, GOS e altre Autorità competenti per prevenzione e identificazione dei responsabili.

6. Terze parti

- due diligence reputazionale e documentale su sponsor, consulenti, fornitori e partner rilevanti;
- clausole risolutive e obblighi di rispetto dei presidi di compliance del Club;
- facoltà di audit e richiesta di informazioni in caso di anomalie o eventi reputazionali;
- monitoraggio dei rapporti economici e dei pagamenti.

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E SEGNALAZIONI

Il Club assicura una formazione periodica e differenziata su ordinamento sportivo, lealtà, correttezza e probità, illeciti sportivi, scommesse, condotte discriminatorie e violente, gestione gara, rapporti con tifoseria, agenti, terze parti e procedure interne.

La formazione deve essere documentata mediante registri presenze, materiali didattici, test di apprendimento, attestazioni e report periodici.

Il Club garantisce idonei canali di segnalazione, anche coordinati con il sistema whistleblowing, per consentire l'emersione tempestiva di fatti, anomalie, violazioni del presente modello o situazioni di rischio sportivo. Le segnalazioni rilevanti sono gestite secondo criteri di riservatezza, tracciabilità e tempestività.

SISTEMA DISCIPLINARE E MISURA CONSEGUENTI

Il mancato rispetto del presente modello, del Codice Etico, del Codice di Condotta, del regolamento stadio, del codice del tifoso e delle procedure interne costituisce violazione disciplinare e comporta l'applicazione delle misure previste dal sistema disciplinare interno, dai regolamenti contrattuali e, ove applicabili, dalle norme federali.
Le misure disciplinari devono essere proporzionate, tempestive, tracciate e coerenti con il ruolo del soggetto coinvolto e con la gravità della violazione, restando ferme le eventuali comunicazioni o segnalazioni agli organi federali competenti.

AUDIT PERIODICI, VERIFICHE E MONITORAGGIO

Il Club adotta una pianificazione annuale di audit periodici sulle aree di rischio sportivo, da svolgere almeno con le seguenti cadenze minime: un audit pre-season, un audit intermedio nel corso della stagione e un audit finale di riesame. Restano possibili audit straordinari in presenza di eventi critici, novità normative o segnalazioni rilevanti.
Gli audit hanno ad oggetto, a titolo esemplificativo: correttezza dei tesseramenti e delle pratiche federali; rapporti con agenti sportivi; tenuta dei flussi informativi; gestione dei conflitti di interesse; attuazione delle procedure matchday; rapporti con tifoseria e terze parti; stato della formazione; efficacia dei canali di segnalazione; aggiornamento documentale.
All'esito di ciascun audit, l'Organismo di Garanzia redige un verbale o una relazione contenente esiti, eventuali non conformità, azioni correttive, responsabili e termini di attuazione. Un riepilogo delle verifiche svolte è trasmesso periodicamente all'organo amministrativo e, per gli aspetti di coordinamento, all'OdV 231.

RIESAME, AGGIORNAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE EVIDENZE

Il presente modello è soggetto a riesame periodico e comunque a immediato aggiornamento in presenza di modifiche normative, regolamentari, organizzative o giurisprudenziali rilevanti, nonché a seguito di fatti disciplinari, audit, anomalie o segnalazioni che ne evidenzino la necessità.
Il Club conserva in modo ordinato e accessibile tutta la documentazione rilevante ai fini dell'attuazione del modello: verbali, report, evidenze di controllo, flussi informativi, attestazioni di formazione, segnalazioni, audit e aggiornamenti documentali.
Il presente modello entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'organo amministrativo e sostituisce ogni precedente versione incompatibile

VERIFICHE E MONITORAGGIO

Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. dovrà verificare e monitorare l'efficacia del presente Modello di Prevenzione al fine di apportare, ove necessario, le opportune modifiche. Oltre al monitoraggio periodico, la società verifica l'adeguatezza del proprio Modello di Prevenzione in risposta ad altri fattori, quali le eventuali modifiche intervenute nella normativa di riferimento, nell'organizzazione del sodalizio o in altri fattori interni o esterni, rilevanti per lo stesso.
L'organismo di vigilanza della società ha il compito di svolgere verifiche periodiche.
I risultati del riesame periodico devono concludersi con una relazione che evidenzi le decisioni prese dall'organismo in relazione alle opportunità al fine di migliorare in modo continuo e alle eventuali esigenze di modifica del presente Modello di Prevenzione.
Un compendio dei risultati del riesame deve essere presentato al Presidente per una verifica formale.
Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. conserva tutte le informazioni documentate e appropriate per dare evidenza dei metodi e dei risultati delle predette attività.

La società si impegna a migliorare continuativamente l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del proprio Modello di Prevenzione.

Il presente documento è di proprietà e copyright del Sorrento Calcio 1945 e costituisce informazioni confidenziali del Club professionistico Sorrento Calcio. Tutti i diritti sono riservati al Sorrento Calcio 1945. Si precisa che la divulgazione e/o l'uso non autorizzati del presente documento e/o del suo contenuto, in tutto o in parte, sono proibiti. Qualsivoglia cambiamento, modifica, alterazione, in tutto o in parte, è proibita. È vietata la copia, scansione, fotografia, stampa e/o riproduzione, in tutto o in parte, attraverso qualsiasi possibile strumento o dispositivo. Qualsiasi violazione sarà considerata violazione del diritto del Sorrento Calcio 1945 alla riservatezza di questo documento e del suo contenuto.

SORRENTO CALCIO 1945 S.R.L.
documento firmato digitalmente

Avv. Giuseppe Cappiello
Legale Rappresentante

Il presente documento è stato aggiornato nel mese di giugno 2026
ed approvato con verbale del 23 giugno 2026.